

DETERMINAZIONE DSAI/5/2020/EEL

**AVVIO DI DUE PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI
REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA
DESTINATA ALLO STATO CITTÀ DEL VATICANO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 26 febbraio 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità "in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" e s.m.i. (di seguito: TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, recante Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità "per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)" e s.m.i. (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e s.m.i. (di seguito: TIT);

- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 58/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 58/2019/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 491/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 491/2019/E/eel);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 gennaio 2015;
- gli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l’estero, da ultimo l’atto di indirizzo del 21 dicembre 2018 riferito all’anno 2019 (di seguito: atti di indirizzo del MISE);
- le comunicazioni di Terna Spa (di seguito: Terna) ai sensi degli atti di indirizzo del MISE;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- gli Stati interclusi nel territorio italiano non hanno risorse proprie per soddisfare la domanda interna di energia elettrica in condizioni di sicurezza e devono, quindi, importarla con il profilo necessario a garantire la copertura della domanda netta istante per istante;
- a tal fine, in base ad accordi con la Repubblica italiana, gli Stati interclusi beneficiano di una riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale, destinata ai clienti dei medesimi Stati;
- inoltre, ogni anno, il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto o atto di indirizzo – da ultimo quello del 21 dicembre 2018 riferito all’anno 2019 – fornisce indirizzi all’Autorità e a Terna sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l’estero, prevedendo, tra l’altro, che l’energia immessa nel sistema elettrico italiano, in utilizzo della predetta capacità di trasporto, possa essere *utilizzata esclusivamente all’interno degli Stati* cui è stata assegnata tale capacità di trasporto, pena la decadenza del diritto;
- il soggetto che esporta energia verso gli Stati interclusi deve utilizzare le infrastrutture elettriche italiane, divenendo controparte dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell’energia elettrica erogati da Terna e dalle competenti imprese distributrici;

- le frontiere elettriche tra Italia e gli Stati interclusi appartengono a una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati: ciò significa che è solo il gestore di rete del sistema esportatore, ovvero Terna, a fornire i margini di riserva e le risorse di bilanciamento necessari ad assicurare il prelievo di energia elettrica del sistema importatore, cioè lo Stato intercluso, che viene dunque gestito come un carico connesso alla rete elettrica del sistema esportatore;
- con riferimento a tale tipologia di frontiera elettrica:
 - il punto di esportazione è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante (cioè lo Stato intercluso) in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata (articolo 9, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06);
 - il punto di dispacciamento di esportazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica (articolo 10, comma 12, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06);
- il punto di esportazione è definito e gestito dal gestore di rete territorialmente competente, mentre il punto di dispacciamento di esportazione è nella titolarità dell'utente del dispacciamento: a tale punto è associata una "unità di consumo virtuale";
- l'energia elettrica prelevata da un punto di esportazione relativo a una frontiera elettrica appartenente a una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera e destinata al consumo dello Stato confinante (articolo 5, comma 7, del TIS);
- con riferimento al punto di dispacciamento di esportazione, l'utente del dispacciamento è responsabile della definizione dei programmi di prelievo e della regolazione delle partite afferenti agli sbilanciamenti effettivi (articolo 14, comma 3, della deliberazione 111/06), pari alla differenza, per ogni periodo rilevante (l'ora nel caso delle unità di consumo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, deliberazione 111/06), tra l'energia elettrica effettivamente prelevata e il programma di prelievo;
- in merito alla regolazione delle partite fisiche ed economiche relative al servizio di dispacciamento nel caso degli Stati interclusi, la riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale derivante da accordi con la Repubblica italiana ha fatto sì che, dal punto di vista operativo:
 - l'utente del dispacciamento responsabile del punto di dispacciamento di esportazione presenti un programma di prelievo relativo all'intero utilizzo della capacità di importazione assegnata al corrispondente Stato estero, indipendentemente dalla previsione dei prelievi di tale Stato;
 - la differenza tra i prelievi effettivi per il tramite del punto di dispacciamento di esportazione e i sopra richiamati programmi di prelievo rappresenti uno

sbilanciamento effettivo “strutturale”, come se l’utente del dispacciamento responsabile del punto di dispacciamento di esportazione (che si occupa dell’approvvigionamento dell’energia elettrica da destinare allo Stato intercluso) acquistasse all’estero tutta l’energia elettrica compatibile con la capacità di importazione assegnata allo Stato estero, rivendendo al medesimo Stato estero l’energia elettrica da quest’ultimo effettivamente prelevata e a Terna l’energia elettrica importata in eccesso (sotto forma di sbilanciamento, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante e nella zona – italiana – in cui è localizzato il punto di dispacciamento di esportazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della deliberazione 111/06);

- da quanto detto consegue che il beneficio economico derivante dalla differenza oraria tra i prezzi esteri e i prezzi della corrispondente zona italiana di importazione (beneficio insito nella riserva della capacità di importazione) rimane, in relazione all’intera capacità di importazione, in capo all’utente del dispacciamento designato dallo Stato estero per la gestione delle importazioni (l’allocazione finale di tale beneficio sarà quindi insita nel rapporto tra le parti);
- in merito alla regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione, l’applicazione delle tariffe a copertura dei relativi costi, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema disciplinate dal TIT a carico degli utenti del dispacciamento, non è prevista per le utenze estere, non essendo queste ultime direttamente soggette alla regolazione nazionale;
- per quanto riguarda i corrispettivi per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici:
 - dalla rete di trasmissione nazionale, ciascuna impresa distributtrice riconosce al gestore del sistema di trasmissione (Terna) le componenti CTR_P e CTR_E a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione (articolo 14 del TIT);
 - da reti di distribuzione, ciascuna impresa distributtrice riconosce all’impresa distributtrice dalla cui rete l’energia elettrica viene prelevata, i corrispettivi per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione previsti per le tipologie di contratto di cui all’art. 2, comma 2, lettere d), f), g), h) e i), del medesimo TIT, secondo il livello di tensione del punto di interconnessione (articolo 15 del TIT).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- lo Stato Città del Vaticano è uno Stato intercluso e come tale beneficia di una riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale (nella fattispecie con la Francia), destinata ai clienti del medesimo Stato;
- in particolare, come si evince dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 gennaio 2015, è stata riconosciuta a favore dello Stato Città del Vaticano, per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero, con la specificazione che

tale riserva di capacità potrà essere eventualmente adeguata a seguito di iniziative per il miglioramento dell'efficienza energetica;

- in relazione a detta capacità di transito, le attività di importazione dalla Francia e di esportazione di energia elettrica verso lo Stato Città del Vaticano sono attualmente gestite con contratti di somministrazione stipulati tra Acea Energia S.p.A. (di seguito: Acea Energia) e il medesimo Stato, la cui rete elettrica appare connessa alla rete italiana di distribuzione gestita da Areti S.p.A. (di seguito: Areti), facente parte del medesimo gruppo societario;
- ne consegue che nella fattispecie il punto di esportazione è definito e gestito da Areti, mentre il punto di dispacciamento di esportazione è nella titolarità di Acea Energia;
- con lettera 3 dicembre 2018 (acquisita con prot. 34412) la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), nell'ambito della quantificazione del saldo della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, rilevava alcune criticità, da parte di Acea Energia, in ordine ai volumi approvvigionati dalla medesima società attraverso la gestione della banda di importazione assegnata allo Stato Città del Vaticano;
- con deliberazione 58/2019/E/eel l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili in merito alle modalità con cui sono gestite le partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano, tra cui Stato Città del Vaticano;
- la predetta istruttoria conoscitiva si è conclusa con deliberazione 491/2019/E/eel e i risultati, riportati nel "Resoconto" Allegato A alla citata deliberazione, hanno evidenziato alcune criticità in relazione all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano;
- segnatamente, è emerso che:
 - A) Acea Energia,
[omissis];
 - B) Areti,
[omissis];

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di due procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Acea Energia S.p.A. e di Areti S.p.A.

DETERMINA

1. di avviare due procedimenti, nei confronti di Acea Energia S.p.A. e di Areti S.p.A., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata allo Stato

- Città del Vaticano e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di tener conto degli adempimenti alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 della deliberazione 491/2019/E/eel ai fini della quantificazione delle eventuali sanzioni da irrogare rispettivamente ad Areti S.p.A. e Acea Energia S.p.A.;
 3. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie di cui al precedente punto 4;
 6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti ai presenti procedimenti a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;
 7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
 8. di comunicare il presente provvedimento ad Acea Energia S.p.A. (P. Iva 07305361003) mediante PEC all'indirizzo ae.spa@pec.aceaspa.it e ad Areti S.p.A. (P. IVA 05816611007) mediante PEC all'indirizzo areti@pec.areti.it;
 9. di pubblicare il presente provvedimento con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it, anche tenuto conto della previsione di cui al punto 11 della deliberazione 491/2019/E/eel.

Milano, 26 febbraio 2019

Il Direttore

avv. Michele Passaro